



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 9 - 27010 San Zenone al Po

Tel 0382 79015 - 79135 fax 0382 729733

e-mail comunedisanzenonealpo.co@tin.it

OGGETTO: GARA INFORMALE (AD INVITO DIRETTO) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ditta idonea della gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP)

PERIODO 1/3/2016-31.12.2018 (CIG Z611817111).

Allegato alla determina del servizio finanziario n. 12 del 29/12/2015

Art. 1) Il Comune conferisce in concessione il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni nonché tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (tosap).

Art. 2) Requisito indispensabile per la partecipazione alla gara è l'iscrizione dei soggetti all'Albo istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289, con capitale interamente versato di almeno € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, in L. 22 maggio 2010, n. 73, avendo il Comune di San Zenone al Po un numero di abitanti inferiore a 1.000.

Art. 3) La durata della concessione è fissata dal 01/03/2016 al 31/12/2018, ed è prorogabile ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della gara ed al conseguente affidamento del servizio al nuovo concessionario e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Il Concessionario si impegna ad accettare le eventuali proroghe alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva di procedere – a proprio insindacabile giudizio – ad una revisione dell'affidamento, nelle ipotesi di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che determinino la modifica delle disposizioni normative tributarie vigenti, ovvero l'abrogazione di uno o più tributi locali, o ancora l'introduzione di nuove forme di prelievo locale rispetto a quelle attualmente vigenti, che determinino una variazione dell'imposizione.

Art. 4) La concessione si intende revocata ed il contratto risolto, senza diritto a risarcimento di danni eventualmente vantati dal concessionario, qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato da nuove disposizioni di legge.

Art. 5) E' fatto divieto al Concessionario di cedere in subappalto il servizio oggetto della concessione, pena la decadenza dal contratto, salvo l'attività di affissione dei manifesti nell'ambito del servizio di pubbliche affissioni.

Art. 6) La concessione è conferita a seguito di gara informale, alla quale sono invitati cinque concorrenti, ai sensi dell'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri selettivi indicati nei seguenti articoli.

La gara informale per l'aggiudicazione della concessione viene svolta per mezzo di offerte telematiche, da confrontarsi, poi, con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

L'intera procedura sarà espletata, mediante l'utilizzo di mezzi informatici, sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. Per le indicazioni relative alla registrazione ed alla qualificazione dei concorrenti e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL.

Tutte le informazioni e le comunicazioni circa la procedura di gara, le esclusioni e l'aggiudicazione della gara stessa saranno fornite tramite la piattaforma SINTEL.

Art. 7) Risulterà aggiudicataria l'impresa che offrirà il canone più vantaggioso per il Comune.

Art. 8) Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio, ivi compresi l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e Tosap ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Spetta al Concessionario organizzare il servizio di competenza, con personale e mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, in relazione alle entrate allo stesso affidate in concessione, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento per la disciplina delle entrate, nonché nel regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento delle entrate in concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, Servizio Pubblico e, per nessuna ragione, possono essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario risponde, con il proprio patrimonio, degli eventuali mancati incassi delle entrate gestite in concessione per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla legge o dai regolamenti.

Il Concessionario, al termine della concessione, è tenuto a consegnare al Comune – senza la possibilità di richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo – la “banca dati aggiornata” dei tributi gestiti in concessione, a titolo gratuito, in libera proprietà e disponibilità del Comune. La banca dati dovrà essere consegnata in formato gestibile con i più comuni strumenti disponibili sul mercato. Dovrà essere corredata di tutta la documentazione e le specifiche tecniche necessarie per l'accesso alle informazioni, la loro comprensione ed elaborazione, l'eventuale decodifica.

Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà istituire, nel territorio del Comune, uno sportello dedicato ai contribuenti, garantendone l'apertura giornaliera per almeno cinque giorni la settimana, per, e dovrà curare le attività, inerenti l'imposta sulla pubblicità e la pubblica affissione.

Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà nominare un incaricato che verifichi le occupazioni di spazi e le occupazioni area pubblica previo contatto con l'ufficio tecnico del Comune.

Al termine della concessione, tutte le attrezzature e qualunque altro materiale che, per esigenze di servizio, sia stato fornito dal Concessionario durante il periodo di validità della concessione, passano, a titolo gratuito, in libera proprietà e disponibilità del Comune, insieme alla consistenza iniziale.

Art. 9) Il canone annuo oggetto del contratto di concessione sarà proporzionalmente adeguato nel corso della concessione, nel caso di aggiornamento delle tariffe, sia per scelta discrezionale del Comune, sia perché stabilito dalla legge.

Art. 10) Il Concessionario dovrà provvedere al versamento dell'importo dei canoni annui pattuiti in quattro rate trimestrali, mediante accredito alla Tesoreria Comunale, scadenti al giorno 10 del mese successivo al trimestre.

Il Concessionario altresì si obbliga a rispettare la normativa prevista dalla Legge 136/2010 e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Art. 11) In caso di ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite, il Concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., una indennità di mora pari al 7% annuo, da calcolarsi sulle somme non versate, a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo versamento semestrale, fatta salva la possibilità, per il Comune, di procedere al recupero degli importi non pagati mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e fatta, altresì, salva la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori arrecati al Comune a seguito del tardivo o dell'omesso versamento del canone dovuto.

Art. 12) I proventi delle sanzioni amministrative tributarie derivanti dall'attività di accertamento svolta dal Concessionario sono interamente devoluti al Comune e sono, da quest'ultimo, destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 13) A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione di ammontare pari al dieci per cento del canone complessivo offerto per l'intera durata della concessione, costituita, a norma della Legge 10 giugno 1982, n. 348, in uno dei seguenti modi:

a. mediante fideiussione bancaria, rilasciata da primaria azienda di credito;

b. mediante polizza assicurativa, rilasciata da primaria impresa di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La cauzione avrà durata pari alla durata della concessione, dovrà contenere la clausola di pagamento, entro trenta giorni, a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il procedimento di escussione è attivabile, esclusivamente, previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo raccomandata a.r., e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dal Concessionario entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.

In caso di mancato reintegro, il Concessionario incorre nella decadenza ai sensi dell'articolo 13, lett. d), del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e risponde dei danni e delle spese subiti dal Comune, derivanti dall'inadempimento.

Art. 14) Il Concessionario dovrà munirsi di registri, bollettari e stampati prescritti dalle disposizioni che regolano la materia.

I bollettari ed ogni altro registro dovranno, prima della relativa utilizzazione, essere vidimati dal Comune e presi in carico dal Concessionario, con apposito verbale.

I registri, i ruoli ed i bollettari devono riportare, con criterio cronologico e seguendo la numerazione progressiva, tutte le operazioni e le riscossioni effettuate nel corso dell'anno.

Art. 15) Le richieste di affissioni devono essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, e sono effettuate, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume la responsabilità. Le richieste di affissioni sono inoltrate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione può essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, da ritenersi subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti.

Le richieste di occupazione di spazi devono essere controllate con sollecitudine e verificate nella segnaletica corretta unitamente all'ufficio tecnico del Comune.

Art. 16) Il Concessionario assume, a proprio carico, l'onere per l'installazione di tabelloni su aree ed edifici privati.

Art. 17) Il Concessionario effettua, gratuitamente, l'affissione dei manifesti e degli avvisi pubblicati dal Comune, nonché degli atti a carattere amministrativo pubblicati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia e dalle Pubbliche Amministrazioni ed, in genere, nei casi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio e da altre leggi in vigore.

Art. 18) Il Concessionario effettua il servizio con l'impiego di personale proprio, assumendone l'onere della retribuzione, delle assicurazioni previdenziali, assistenziali e contro gli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario assume, altresì, a proprio carico, gli oneri della responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell'esercizio della concessione.

Art. 19) Il Concessionario organizzerà, a propria cura e spese, tutte le attività finalizzate al censimento, sul territorio, degli impianti pubblicitari installati, pubblici e privati, delle insegne e delle affissioni.

Per ogni situazione anomala e non conforme riscontrata, il Concessionario emetterà, a carico del trasgressore, apposito avviso di accertamento.

Il Concessionario provvederà, inoltre, all'accertamento dell'imposta, del diritto, della tassa e della tariffa sulla base delle verifiche delle denunce e dei pagamenti effettuati, provvedendo ad emettere appositi avvisi di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

L'inadempimento da parte del contribuente determinerà l'attivazione del procedimento di riscossione coattiva/forzata, che sarà espletata, dal Concessionario, attraverso lo strumento dell'ingiunzione disciplinata dal R.D. n. 639/1910, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire, direttamente, sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo.

La riscossione coattiva dovrà essere, prima, preceduta da comunicazione al contribuente inadempiente e potrà essere preceduta anche da eventuali forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella di pagamento dovrà essere effettuata, nei confronti del contribuente/utente inadempiente, entro massimo dodici mesi dal mancato versamento.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra, per causa imputabile al Concessionario, costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà, in ogni caso, formare oggetto di richiesta di discarico da parte del Concessionario.

In caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione ed in assenza di opposizione/sospensione, trascorsi i termini di legge, il Concessionario darà corso all'esecuzione sui beni mobili dei debitori morosi, sui mobili registrati tramite lo strumento del fermo amministrativo, sui rapporti economici tramite pignoramento del quinto della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi ed, eventualmente, sui beni immobili, tramite iscrizione di ipoteca legale, nel rispetto delle modalità e tempistiche imposte dalle singole disposizioni di legge.

Rimane salva la possibilità, per il Comune, di procedere, direttamente, alla riscossione forzata di determinate partite, sia tributarie che patrimoniali, previa comunicazione formale al Concessionario, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.

In tali ipotesi di riscossione diretta, al Concessionario non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva/forzata, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio, da parte del Comune, della comunicazione di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, il Concessionario dovrà garantire la massima collaborazione al Comune e restituire, tempestivamente, tutta la documentazione relativa all'eventuale attività esecutiva effettuata, in modo tale da garantire la tempestiva azione di riscossione da parte dell'Ente.

Art. 20) Per la gestione del servizio, il Concessionario deve eleggere il proprio domicilio nel territorio del Comune e deve ivi nominare un proprio rappresentante, al quale sono notificati gli atti e le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21) Oltre alle diverse cause previste dalla legge e nel presente Capitolato, il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per cancellazione dall'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- b) per non aver prestato o adeguato la cauzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- c) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- d) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- e) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art.53 del D.Lgs. 446/1997 n. 446/1997 e s.m.i..

Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Art. 22) Per eventuali controversie, in deroga ad ogni disposizione di legge, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Pavia.

Art. 23) Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione.

Art. 24) Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla D.lgs 196/03